



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 28/09/2015

### **Premessa**

Con riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ("Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") – di seguito: STATUTO - e alle modifiche ad esso apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

La sanzione disciplinare deve avere funzione educativa e rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 D.P.R. n. 235/2007)

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 (si veda più avanti). Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un **periodo superiore ai 15 giorni** sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato

all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione che comporta **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R. n. 235/2007) è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

### **Doveri degli studenti** (art. 3 dello Statuto)

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto<sup>1</sup>.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

---

<sup>1</sup> Art. 1 dello Statuto

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### Art. 1 – Valutazione del comportamento

Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Il docente Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorda agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici.

### Art. 2 – Infrazioni e provvedimenti sanzionatori

In riferimento agli articoli 3 e 4 dello Statuto (rispettivamente *doveri e disciplina*) si dispone la seguente corrispondenza. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 *allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica*: lavori di catalogazione e riordino di materiali didattici, riparazione del danno arrecato a beni e strutture, ausilio ai collaboratori scolastici, ...

	<b>Infrazione disciplinare</b>	<b>Provvedimento</b> (In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta)	<b>Chi sanziona</b>
A	<p>Mancanza ai doveri di cui all'art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo.</p> <p>Mancanza non grave di rispetto verso compagni o docenti all'interno della classe.</p> <p>Comportamento che disturba il regolare svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>Utilizzo del telefono cellulare o di altri strumenti elettronici durante l'attività didattica.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe.</p>	<p><b>Docente presente in classe</b></p>
B	<p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta</p>	<p>Richiamo verbale o ammonizione scritta sul registro di classe. Invio dello studente dal Dirigente scolastico per un colloquio. Eventuale segnalazione alla famiglia</p>	<p><b>Docente presente in classe e Dirigente scolastico</b></p>
C	<p>Mancanza di rispetto verso compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola.</p> <p>Comportamento che compromette lo svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>Reiterato utilizzo del cellulare o di altra strumentazione elettronica, nonostante il richiamo del docente.</p> <p>Reiterata mancata giustificazione di assenze o ritardi.</p> <p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante un precedente richiamo)</p>	<p>1) Ammonizione scritta sul registro di classe; 2) allontanamento dalla lezione per un colloquio con il Dirigente scolastico o un suo collaboratore.</p>	<p><b>Docente presente in classe e Dirigente scolastico</b></p>

D	<p>Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola.</p> <p>Grave infrazione delle norme che regolano la vita dell'istituto.</p> <p>Continuo e ripetuto ostacolo al funzionale svolgimento delle lezioni.</p> <p>Utilizzo del cellulare lesivo dei diritti personali.</p> <p>Ripetute e prolungate assenze/ritardi non giustificabili.</p> <p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante una precedente ammonizione scritta)</p>	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di norma entro il limite di 15 giorni.	<b>Consiglio di classe</b>
E	<p>Danni dolosi arrecati a beni della scuola.</p> <p>Minacce alle persone.</p> <p>Episodi di bullismo e cyber bullismo;</p>	Risarcimento del danno arrecato e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di norma entro il limite di 15 giorni.	

### **Art. 3 – Infrazioni e provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni**

Sono sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dall'attività didattica) per un periodo superiore ai 15 giorni, la cui durata è commisurata all'entità delle violazioni commesse e dei danni arrecati i comportamenti, nonché alla loro reiterazione volti a:

- A. impedire intenzionalmente e ripetutamente il normale svolgimento dell'attività didattica di una classe, di un gruppo di classi o dell'intero istituto;
- B. arrecare lesioni volontariamente a persone;
- C. offendere gravemente la dignità delle persone, minacciare e tentare di incutere timore e soggezione (gravi episodi di bullismo), anche con l'utilizzo di mezzi informatici (cyber bullismo);
- D. arrecare intenzionalmente e ripetutamente gravi danni al patrimonio scolastico e alle cose delle persone che frequentano la scuola.

### **Art. 4 - Sanzione amministrativa per l'infrazione al divieto di fumare**

Visti la Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3; il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, art. 4, come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128; nell'ambito degli edifici e delle pertinenze dell'Istituto è vietato l'esercizio del fumo. I docenti ed il personale in servizio sono formalmente incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e segnalano verbalmente l'infrazione all'eventuale trasgressore; il Dirigente scolastico o un suo sostituto procede di conseguenza alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione della multa. La multa deve essere pagata entro 15 gg. e la ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata entro tale termine allo sportello della segreteria didattica. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto precedentemente indicato.

### **Art. 5 - Procedura di sanzione per i ripetuti ritardi e per i ripetuti ingressi posticipati imputabili a responsabilità personale.**

Il limite entro il quale ammettere alla lezione lo studente in ritardo è fissato dal Dirigente scolastico e reso noto tramite circolare; dopo tale termine lo studente dovrà attendere l'inizio della seconda ora per l'ingresso in classe. È facoltà dell'insegnante ammettere in classe lo studente per consentirgli di

seguire comunque la lezione. Anche in tal caso, la presenza dello studente verrà registrata all'inizio della seconda ora.

All'inizio dell'anno il Dirigente scolastico definisce la soglia di tolleranza per il numero dei ritardi, di cui viene data comunicazione agli studenti ed alle famiglie tramite circolare.

Il Coordinatore di classe ha il compito di valutare, con la collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe e sentito lo studente, la responsabilità dei ritardi (sono computati i ritardi e gli ingressi posticipati riferibili a negligenza; lo studente che entra posticipatamente per ragioni non imputabili alla sua responsabilità avrà cura di presentare la documentazione relativa, se possibile, o di fornire i necessari ragguagli al docente coordinatore).

Il Coordinatore del consiglio di classe, eventualmente sentiti gli altri docenti del Consiglio, potrà decidere di interpellare le famiglie per condividere l'analisi delle irregolarità nella frequenza e sollecitare la collaborazione necessaria.

Al raggiungimento della soglia di tolleranza, e anche quando si reiterano le omissioni e i ritardi nelle giustificazioni, lo studente viene inviato dal Dirigente scolastico per un'assunzione di responsabilità. Di tale decisione il Coordinatore redige nota sul registro di classe. Lo studente e la famiglia vengono informati delle conseguenze di ulteriori ritardi con comunicazione scritta o fonogramma, tramite la segreteria didattica. In particolare, **nella comunicazione verrà fissato un'ulteriore limite di assenze e/o ritardi superato il quale lo studente minorenni potrà essere ammesso a scuola solo se accompagnato dai genitori;**

Il superamento della soglia per responsabilità personale è preso in esame dal Consiglio di classe come elemento di rilievo nella determinazione del voto di condotta; resta salva la possibilità di convocare un Consiglio di classe straordinario per proporre ulteriori forme di sanzione dei reiterati ritardi (allontanamento dalla comunità scolastica), per iniziativa del Dirigente scolastico o del Coordinatore di classe, sentiti gli altri docenti del Consiglio di classe.

#### Art. 7 - Criteri di assegnazione del voto di condotta

La valutazione della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell'intera scala decimale. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

In considerazione del ruolo assunto dal voto di condotta nella determinazione della media, il voto 8 non può essere considerato l'espressione di un giudizio negativo sul comportamento dello studente, configurandosi piuttosto come l'indicazione di un profilo di condotta adeguato, coerente con le regole che presidono alla vita dell'istituto e con gli impegni assunti dallo studente nelle relazioni educative e didattiche. Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l'attribuzione del voto non richiede che siano rispettati tutti i descrittori e che eventuali sanzioni comminate allo studente nel corso dell'anno scolastico concorrono alla determinazione del voto in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa.

10	leFP A	Frequenza regolare; rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione propositiva e/o motivata all'attività didattica; comportamento collaborativo con compagni e docenti; cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; ottimi rilievi riferiti all'eventuale attività di alternanza scuola-lavoro; impegno eventuale nell'organizzazione di attività extracurricolari
9	A	frequenza regolare; rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione motivata e corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; positivi rilievi riferiti all'eventuale attività di alternanza scuola-lavoro; cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
8	A	frequenza sostanzialmente regolare; sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; positivi rilievi riferiti all'eventuale attività di alternanza scuola-lavoro; rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
7	I	frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare;

		comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del dirigente scolastico; danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe
6	B	frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; reiterato disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare; reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola.
5	N	Per l'attribuzione del 5 in condotta è necessario che lo studente sia stato sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e che, successivamente all'irrogazione delle sanzioni, nonostante le proposte volte a suscitare il suo impegno in attività utili e riparatorie, non abbia dimostrato cambiamenti nel comportamento.

### **Art. 7 – Risarcimento del danno**

Nei casi in cui si verificano danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o di terzi, di cui siano individuabili gli autori, si procede all'attribuzione della responsabilità e quindi alla rifusione del danno.

È compito della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto stimare i danni procurati e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Le somme derivate da risarcimento vengono acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Il risarcimento del danno non annulla le responsabilità disciplinari.

### **Art. 8 - Organo di garanzia. Ricorso avverso le sanzioni e le violazioni allo Statuto degli studenti**

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Il ricorso deve essere proposto all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi entro il termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e di altre norme disciplinari. In tale occasione può proporre modifiche ai Regolamenti dell'Istituto.

L'organo di garanzia dell'Istituto è composto da due docenti, uno studente, un genitore ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti propone al Consiglio di Istituto i propri rappresentanti. I componenti dell'Organo di garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, quando occorra, su indicazione dei rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto. Per ognuna delle tre componenti viene designato un membro supplente per i casi di incompatibilità. L'Organo di garanzia rimane in carica fino alla perfetta composizione di quello destinato a succedergli ed esaurisce l'esame di tutte le questioni che gli sono state sottoposte. In caso di vacanza dell'Organo, tutti gli eventuali ricorsi saranno esaminati in seno al Consiglio di Istituto.

Affinché siano valide le decisioni dell'organo di garanzia, alla seduta non può essere assente più di un componente.

L'Organo di garanzia redige verbale delle proprie riunioni e pubblica all'albo dell'Istituto le decisioni che hanno valore dirimente in materia di Regolamenti.

Gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo all'Organo di garanzia regionale (art. 5, comma 3 e seguenti dello Statuto) contro le violazioni dello Statuto degli studenti, anche contenute nei Regolamenti scolastici.